

Accordo concernente la garanzia della qualità

tra

- **AKUSTIKA (Associazione Svizzera dei Audioprotesisti)**
- **ASSA (Associazione Svizzera dei Specialisti dell'Audizione)**

(detti in seguito associazioni) e

- **gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,**

rappresentati dalla

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

- **l'Assicurazione militare,**

rappresentata

dall' **Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),**

Divisione Assicurazione militare

(detti in seguito assicuratori)

Preambolo

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi

1. Campo di applicazione

Il presente Accordo è parte integrante della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2013.

2. Premesse relative al personale

- 2.1 Sono ammessi alla fatturazione di prestazioni in conformità alla Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2013 gli audioprotesisti che sono in possesso di un attestato professionale federale.
- 2.2 È inoltre ammesso alla fatturazione di prestazioni conformemente alla Convenzione tariffaria chi dispone di una formazione estera riconosciuta come equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ed è in possesso del corrispondente certificato o di una prova di una regolamentazione del diritto acquisito dell'UFFT.
- 2.3 Gli audioprotesisti apprendisti possono eseguire lavori di adattamento solo se sono sorvegliati nel medesimo centro di consegna (filiale) almeno per l'80% da una persona qualificata secondo il capoverso 2.1 o 2.2. La durata della formazione è pari a 5 anni al massimo.
- 2.4 Gli audioprotesisti con diploma di fine apprendistato, che sostengono e superano la parte pratica dell'esame per conseguire l'attestato professionale federale, possono eseguire in modo autonomo i lavori di adattamento a condizione che la direzione dei lavori sia assicurata da un audioprotesista di cui al capoverso 2.1 e 2.2. La direzione si può estendere in questo caso a due centri di consegna (filiali) al massimo.

Gli audioprotesisti con diploma di fine apprendistato, che sostengono e superano la parte pratica dell'esame per conseguire l'attestato professionale federale, non sono autorizzati ad assistere audioprotesisti apprendisti oppure a fatturare in modo indipendente le prestazioni in conformità alla presente Convenzione tariffaria.

Gli audioprotesisti con diploma di fine apprendistato, che non sostengono o non superano la parte pratica dell'esame per conseguire l'attestato professionale federale, possono eseguire lavori di adattamento solo se vengono sorvegliati nel medesimo centro di consegna (filiale) almeno per l'80% da una persona qualificata secondo il capoverso 2.1 o 2.2.

3. Premesse relative ai locali

- 3.1 Il centro di consegna dispone di un locale quieto, chiuso, avente una superficie minima di 4 m² e dell'altezza minima di 2 m, con un impianto di misurazione fisso.
- 3.2 Il livello di rumore di base può superare al massimo di 8 dB per frequenza i valori fissati nelle "Direttive riguardanti le cabine di controllo dell'udito 215.W002" dell'Ufficio federale di metrologia e accreditamento (METAS). La misurazione deve essere effettuata in conformità alle direttive citate del METAS.
- 3.3 In caso di costruzione, trasloco o ristrutturazione di un centro di consegna deve essere inoltrata, unitamente alla richiesta o alla notifica di modifica, la misurazione del livello di rumore di base effettuata da un laboratorio di misurazione riconosciuto.

3.4 I centri di consegna già esistenti devono inoltrare, al più tardi entro 18 mesi dalla stipulazione del presente accordo, il risultato della misurazione del livello di rumore di base effettuata da un laboratorio di misurazione riconosciuto.

4. Premesse tecniche

4.1 Il centro di consegna dispone di un audiometro per suoni calibrato secondo le norme ISO con possibilità di mascheramento, con una gamma di frequenza da 125 a 8000 Hz per la conduzione aerea, da 500 a 4000 Hz per la conduzione ossea, da 125 a 8000 Hz per il campo libero (altoparlante), con aumento dei livelli per la conduzione aerea da 0 a 120 dB/HL, per la conduzione ossea da 0 a 65 dB/HL e per altoparlanti da 0 a 85 dB/HL.

4.2 Il centro di consegna dispone di un impianto per l'esame audiometrico per suoni con un riproduttore di suono con supporto audio esente da usura, con materiale di prova riconosciuto a livello europeo e regionale. Gli esami devono poter essere effettuati senza distorsioni sia con le cuffie fino a 120 dB/SPL sia con gli altoparlanti ad una distanza di 1 m fino a 90 dB/SPL.

4.3 Per l'adattamento degli apparecchi acustici devono essere disponibili un computer con il software necessario per la programmazione degli apparecchi acustici, un dispositivo per prove acustiche per controllare gli apparecchi acustici nonché un apparecchio di misurazione con sonda (in situ) per il controllo del rendimento individuale nell'orecchio della persona assicurata.

4.4 Devono inoltre essere disponibili i seguenti apparecchi:

- un trapano con almeno 30.000 U/min., inclusa la fresa per la lavorazione di diversi materiali
- una lucidatrice
- un apparecchio ad ultrasuoni
- un otoscopio
- un kit per impronte
- strumenti per eseguire la riparazione degli apparecchi acustici

4.5 Le premesse tecniche di cui al capoverso 4.1 e 4.2 devono essere verificate, calibrate e documentate ogni anno da un laboratorio di misurazione (in analogia all'accordo sui controlli delle attrezzature tecniche-audiologiche dei medici ORL).

5. Perfezionamento professionale

5.1 Il perfezionamento professionale per audioprotesisti deve durare almeno 4 giorni per anno civile, essere direttamente correlato all'esercizio della professione e prevedere delle attività orientate alla professione quali la frequenza di corsi, congressi, seminari, workshop, cicli di formazione, ecc.

5.2 La prova che il perfezionamento professionale è stato portato a termine deve essere fornita secondo il principio dell'autodichiarazione. Gli audioprotesisti devono essere in grado di comprovare e documentare i giorni e le ore di perfezionamento. Sono considerati prove le conferme di partecipazione e i certificati stilati a nome del partecipante.

- 5.3 Le associazioni emanano, in accordo con gli assicuratori, le direttive corrispondenti per il riconoscimento e la valutazione delle manifestazioni di perfezionamento professionale.
- 5.4 La prova del perfezionamento professionale deve essere fornita di regola ogni anno. In casi particolari di interruzione di lunga durata del lavoro come malattia, infortunio, gravidanza, maternità o servizio militare, questo termine può essere prorogato di un anno.
- 5.5 Se un fornitore contrattuale investe in un anno più di quattro giorni per il perfezionamento professionale, i giorni eccedenti possono essere conteggiati nell'anno successivo.

6. Controllo della qualità

- 6.1 La Commissione paritetica di fiducia (CPF) verifica ogni anno il rispetto del presente accordo sulla base delle autodichiarazioni. In ogni momento sono possibili controlli per campione.
- 6.2 Se nel quadro delle notifiche di modifica si riscontrano delle lacune, valgono i seguenti termini per porvi rimedio:
 - lacune inerenti il personale: entro 6 mesi
 - lacune di natura tecnica: entro 3 mesi
- 6.3 In caso di infrazione all'obbligo di notifica (es. modifiche), la CPF può prospettare le seguenti sanzioni:
 - avvertimento
 - multa fino a CHF 1'000.- nel singolo caso
 - radiazione temporanea dall'elenco dei fornitori
 - radiazione definitiva dall'elenco dei fornitoriIn caso di recidiva è possibile cumulare le sanzioni.
- 6.4 In caso di infrazioni al presente accordo (lacune inerenti il personale, i locali e le premesse tecniche nonché le prescrizioni in materia di perfezionamento professionale), la CPF può prospettare le seguenti sanzioni:
 - Multa compresa tra CHF 1'000.- e CHF 10'000.- al mese per il periodo di tempo in cui sono presenti le lacune
 - radiazione temporanea dall'elenco dei fornitori
 - radiazione definitiva dall'elenco dei fornitoriIn caso di recidiva è possibile cumulare le sanzioni.
- 6.5 Le decisioni prese sulla base del capoverso 6.3 e 6.4 possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notifica presso il tribunale arbitrale cantonale indicato agli art. 57 LAINF e art. 27 LAM.

7. Entrata in vigore e rescissione

- 7.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce quello del 01.01.2010.
- 7.2 La procedura di rescissione è regolamentata dall'articolo 10 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2013.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 13.12.2012

AKUSTIKA Associazione Svizzera dei Audioprotesisti

Il presidente

Christoph Schwob

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente

Felix Weber

ASSA Associazione Svizzera dei Specialisti dell'Audizione

Il presidente

Christian Rutishauser

Assicurazione Svizzera contro gli infortuni (Suva)
Divisione Assicurazione militare

Il direttore

Stefan A. Dettwiler